

DECORRENZA DELLE NUOVE ALIQUOTE E MASSIMALI PER IL CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN

Risposta Agenzia Entrate interpello 323/2021

- ✓ La Legge di Bilancio 2020 aveva introdotto, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative; con la Legge di Bilancio 2021, ne è stato esteso l'ambito temporale di applicazione fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ne è stata altresì incrementata la misura.
- ✓ E' stato, quindi, chiarito che alle spese sostenute nel periodo di imposta 2020 ai sensi dell'art. 109, TUIR, si continuano ad applicare le aliquote previste dalla Legge di Bilancio 2020, mentre le maggiori aliquote e i nuovi massimali previsti dalla Legge di Bilancio 2021 troveranno applicazione solamente con riferimento alle spese ammissibili sostenute, ai sensi dell'art. 109, TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- ✓ Viene, quindi, confermato il principio generale secondo cui le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, in assenza di specifiche disposizioni che attribuiscono loro efficacia retroattiva, possono trovare applicazione soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima.

